



VERBALE DI INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER LA DEFINIZIONE DI STRATEGIE DI ALLEGGERIMENTO DELL'ATTUALE SITUAZIONE DI CARENZA DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Considerato che:

- l'art.6 dell'Accordo Collettivo Nazionale (in seguito ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 18.06.2020, rubricato sotto il titolo "Massimale di scelte e sue limitazioni (Assistenza Primaria)", prevede che *"All'articolo 39 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma: "14. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 nonché dall'articolo 12, comma 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo che l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine, in caso di previsione di limitazione del numero di assistiti in carico, si applica il massimale di 500 scelte limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, fatta salva la possibilità per le Regioni, in base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%, secondo modalità da definire nell'AIR."*
- nella Regione Emilia-Romagna la previsione della limitazione del numero di assistiti in carico per i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale ai quali è stato conferito un incarico *"temporaneo"* ai sensi dell'art.5 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 18.06.2020, è stata finora definita nell'applicazione del massimale di 500 scelte limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, così come evidenziato nelle seguenti deliberazioni di Giunta Regionale:
 - DGR n. 1623 del 30.09.2019;
 - DGR n. 1624 del 30.09.2019;
 - DGR n. 1193 del 21.09.2020;
 - DGR n. 1194 del 21.09.2020.
- la possibilità per le Regioni, così come previsto dallo stesso art.6 ACN citato, in base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%
- le Aziende USL della Regione Emilia-Romagna si trovano ad affrontare severe difficoltà nell'incaricare medici convenzionati per l'assistenza primaria a copertura degli ambiti territoriali vacanti determinati ogni anno
- che la possibilità di incrementare il limite di 500 scelte per i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale ai quali è stato conferito un incarico *"temporaneo"* - fino ad un massimo del 30% - rientra tra le strategie, concordate tra le parti, di alleggerimento della attuale situazione di carenza di medici di assistenza primaria
- il Decreto del Ministero della Salute 28 settembre 2020 ed il Decreto del Ministero della Salute 14 luglio 2021 hanno previsto, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso



di formazione specifica in medicina generale relativo ai trienni: 2019-2022, 2020-2023 e 2021-2024, che sia consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione, in deroga alle disposizioni di all'art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa.

Tenuto conto del:

- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 oltre che La Legge 176/2020
- Decreto del Ministero della Salute 28 settembre 2020 "Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale 2019-2022"
- Decreto del Ministero della Salute 14 luglio 2021 "Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo ai trienni 2020-2023 e 2021-2024"
- Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale" e sue successive modifiche e integrazioni
- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23.03.2005 e s.m.i.
- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 21.06.2018
- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 18.06.2020
- DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
- Accordo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale 29.09.2006 (DGR 1398/2006) e successive integrazioni

SI CONDIVIDE QUANTO SEGUE

A far data dall'entrata in vigore del presente verbale di intesa per i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Emilia-Romagna ai quali è stato conferito un incarico "temporaneo" ai sensi dell'art.5 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 18.06.2020 si applica il massimale di 650 scelte, limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, così come previsto dall'art.6 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 18.06.2020.

L'attuale complesso quadro normativo consente ai corsisti impegni professionali compatibili estremamente diversificati. Fermo restando che l'attività didattica teorica deve essere garantita dal corsista, diviene necessario orientarsi verso una nuova organizzazione del corso di formazione specifica in medicina generale attraverso una frequenza flessibile alle attività didattiche del corso. A tal fine la Regione e le Aziende Sanitarie sedi del corso di formazione specifica in medicina generale si impegnano, anche attraverso il contributo del Consiglio

didattico regionale, ad assicurare la possibilità di partecipazione alla didattica teorica anche mediante strumenti telematici in modo da massimizzare la possibilità di partecipazione attiva dei discenti che svolgono attività lavorativa anche dalle aree più periferiche del territorio regionale.

Le ore di attività lavorativa svolte dai medici corsisti, indipendentemente dalla durata e del settore di incarico, sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche.


Entrata in vigore e durata del verbale di intesa

Il presente verbale di intesa entra in vigore dalla data di assunzione della relativa deliberazione di Giunta Regionale e rimane in vigore sino alla ratifica, a livello nazionale, di accordi collettivi nazionali o verbali di preintesa, nonché disposizioni legislative a livello nazionale, che vadano a modificare e/o integrare i contenuti delle disposizioni qui contenute.

Bologna,

Il Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

Kyriakoula Petropulacos



FIMMG

Fabio Vespa



SNAMI

Roberto Pieralli



* NOTA VERBALE

SMI

Michele Tamburini

Dichiarazione a verbale

Il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI) Emilia-Romagna, relativamente al *"Verbale di Intesa per la definizione di strategia di alleggerimento dell'attuale situazione di carenza di medici"* (passaggio del massimale individuale dei corsisti a n.650 scelte), pur condividendo diversi dei contenuti ivi previsti, tra cui il superamento della distinzione di conteggio a fini formativi tra ore derivanti da incarichi provvisori e incarichi temporanei, non può convenire sull'insufficiente, ed inadeguato alle esigenze, incremento di massimale di assistiti, da 500 a 650, ritenendolo insignificante e privo di utilità tanto al Sistema Sanitario Regionale, quanto ai professionisti ivi operanti. Non può inoltre condividere che le limitazioni di assistiti in carico si applichino solo ai medici che scelgono una posizione lavorativa stabile nel servizio sanitario regionale, lasciando invece pieno massimale a coloro che optano per incarichi precari annuali. SNAMI ribadisce come rappresentato già dal 2011 alla Regione Emilia-Romagna, come ritenga unica opzione credibile ed efficace a normativa vigente sia l'organizzazione della frequenza part-time del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale secondo articolo 12 del DM 7 marzo 2006, superando qualsivoglia limitazione e incompatibilità tra attività professionale e formativa, massimizzando quindi la possibilità del medico di assistere la popolazione.

SNAMI